



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 12 ottobre 2015, n. 279**

Centro Diagnostico “Città di Casarano s.r.l.”, Via Vanoni, I trav. n. 2 - Casarano (LE). Rilascio, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/04 s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio di una grande macchina RMN mod. Signa Profile HD della G.E. Medical System da 0.2 T, in aggiunta ad un’apparecchiatura TAC, per ampliamento dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’ Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: “Organizzazione Servizi dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto “Organizzazione Servizi dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari

opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: “Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

in Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento riceve la seguente relazione.

L’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/04 s.m.i. ha individuato la Regione quale Ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine.

Il Centro Diagnostico “Città di Casarano s.r.l.” (già “Centro Diagnostico Santa Chiara S.r.l.”), con sede in Casarano (LE) alla Via Vanoni, I trav. n. 2, risulta:

- autorizzato all’esercizio con provvedimento n. 11 del 03/11/2010 e successivo provvedimento n. 13 del 14/11/2011 (per variazione della ragione sociale) del Comune di Casarano, per l’attività specialistica di “Odontoiatria - con esclusione delle prestazioni chirurgiche riferite ai codici 26 e 27 del D.M. 22/07/1996” e per l’attività di “Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica tradizionale; densitometria; mammografia; Risonanza Magnetica Nucleare Articolare ed ecografica”;
- autorizzato all’esercizio con D.D. del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) della Regione Puglia n. 3 del 13/01/2011, ed accreditato istituzionalmente con D.D. n. 209 del 03/08/2011 del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), per l’attività specialistica di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine - n. 1 apparecchiatura TAC.

Con posta certificata dell’08/08/2014, acquisita con prot. n. 2910 del 22/08/2014, il Sig. Michele Papa, Legale Rappresentante del Centro Diagnostico “Città di Casarano s.r.l.”, ha trasmesso, tra gli altri, al Servizio APS, la “COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA A RISON. MAGNETICA DI CAT. A - TOTAL-BODY PER USO DIAGNOSTICO”, e precisamente di una Signa Profile HD da 0,20 Tesla della G.E. MEDICAL SYSTEMS (già oggetto di comunicazione da parte del legale rappresentante, nel 2010, di avvenuta installazione presso il suddetto centro diagnostico, in mancanza di previa verifica di compatibilità regionale al fabbisogno e di autorizzazione comunale all’installazione, in quanto impropriamente ritenuta “settoriale”), allegandovi, tra l’altro, “ad integrazione del passaggio da RMN-settoriale ad RMN total-body”, il provvedimento Prot. n. 18733 del 07/08/2014, con il quale il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, visto, tra l’altro, “il D.L. 24.06.2014 n. 90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ha autorizzato “per quanto di competenza, fatti salvi tutti i successivi procedimenti amministrativi pertinenti, il sig. Michele Papa nella sua espressa qualità di Legale Rappresentante della ditta Centro Diagnostico Città di Casarano s.r.l., con sede in Casarano (Le) alla via Vanoni 1° traversa n. 2, alla realizzazione/installazione di un impianto di risonanza magnetica, grande macchina, total-body, presso i locali del Centro Diagnostico Città di Casarano s.r.l., ubicati in Casarano (Le) alla via Vanoni 1° traversa n. 2”.

Sempre con posta certificata dell’08/08/2014, acquisita con prot. n. 2911 del 22/08/2014, il Sig. Michele Papa, in relazione all’impianto “RMN GE Healthcare - mod. SIGNA PROFILE - da 0,2 T con numero di sistema N. A220302801, autorizzato all’esercizio con autorizzazione N. 11 del 03/11/2010, già in Vostro possesso, solo come RMN “settoriale”, avendo ottenuto in data 07.08.2014, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto RMN total-body, rilasciata dal Sindaco della Città di Casarano con Prot. N.18733”, ha chiesto al Servizio APS “l’autorizzazione all’esercizio di tale macchina come total-body, essendo la macchina già predisposta ed attrezzata per effettuare esami total-body ed essendo il Centro

Diagnostico dotato di tutti i presidi e gli "Standards" di sicurezza, previsti per la detenzione di RMN di Cat. A (cioè grandi macchine), dall'Art. 2, comma 2), del DPR n. 542 del 08.08.1994 e del D.M. 02.08.1991, cioè presenza contemporanea e funzionante di TAC, Telecomandato ed ecotomografo".

Con nota prot. n. AOO\_081/3271/APS1 del 30/09/2014, trasmessa al Sindaco ed al Responsabile del Settore sviluppo Locale - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, il Servizio APS, con riferimento al Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, che ha consentito al Comune di Casarano di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione innanzi citata in assenza del parere regionale di compatibilità, ha precisato, tra l'altro:

- che la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del succitato decreto ha previsto la soppressione del comma 2 dell'art. 27, che, a sua volta, prevedeva l'abrogazione del comma 3, art. 8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.;

- che tale soppressione ha comportato, conseguentemente, la reviviscenza del comma 3, art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 sopra citato e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7, L.R. n. 8/2004 s.m.i., a far data dal giorno 18/08/2014;

- per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica di compatibilità, anteriormente a quest'ultima data e nella vigenza del soppresso comma 2 citato, come già precisato con Circolare Regionale prot. n. AOO\_081/3197/APS1 del 23/09/2014, indirizzata, tra gli altri, ai Direttori Generali della AA.SS.LL. regionali ed al Presidente dell'ANCI PUGLIA, che la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;

- che l'illegittimità sopravvenuta dell'autorizzazione alla realizzazione non preclude a quest'ultima di esplicare la propria efficacia sino all'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento d'ufficio) da parte del Comune che l'abbia rilasciata senza la previa verifica di compatibilità;

- che, oltre che oggetto di eventuale annullamento d'ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell'autorizzazione avrebbe potuto essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ed eseguirsi avendo come parametro di riferimento requisiti e fabbisogno regionale stabilita dalla disciplina regionale vigente;

- che, peraltro, "il fabbisogno di RMN grandi macchine per la ASL LE risulta esaurito";

chiedendo, pertanto, di notiziare il medesimo Servizio APS "sugli intendimenti raggiunti in merito all'autorizzazione prot. n. 18733 del 07/08/2014, rilasciata al Centro diagnostico "Città di Casarano s.r.l." per la realizzazione/installazione di un'apparecchiatura RMN grande macchina total body".

Con nota prot. n. 28331 del 12/12/2014, il Responsabile del Settore Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione del Territorio ha comunicato di ritenere "non sussistenti ragioni sufficienti ad annullare l'autorizzazione prot. n. 18733 del 07.08.2014, atteso che gli interessi pubblici e privati coinvolti ed il prevalente interesse pubblico siano soddisfatti proprio attraverso la conservazione dell'autorizzazione medesima.".

Con nota prot. n. AOO\_151/1214 del 04/02/2015, il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti ha precisato, a riguardo, che:

"(...)

a) le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate nella vigenza del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (ossia fino al 17/08/2014, senza l'acquisizione della verifica positiva di compatibilità) e che non siano annullate d'ufficio, rimangono pur sempre illegittime, quindi soggette anche ad eventuale impugnativa giurisdizionale da parte di soggetti terzi controinteressati che ne venissero a conoscenza;

b) seppur costituenti idoneo presupposto legittimante la richiesta della successiva autorizzazione

all'esercizio, le autorizzazioni alla realizzazione rilasciate senza verifica di compatibilità al fabbisogno regionale comportano una "postergazione" della medesima verifica;

c) ciò implica che le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo;

d) l'eventuale richiesta di accreditamento, data la vigente sospensione legale degli accreditamenti, sarà considerata inammissibile ed assolutamente improduttiva di effetti "prenotatori".

Al fine di porre in essere gli adempimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, con nota prot. n. AOO\_151/11185 del 20/02/2015, il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti ha invitato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., "a predisporre idoneo sopralluogo presso il Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l.", sito in Casarano alla Via Vanoni, I trav. n. 2, finalizzato alla verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN GE Healthcare - mod. SIGNA PROFILE - da 0,2 T.

Contestualmente, ha comunicato "al Direttore Generale ed al Dirigente dell'U.O.G.R.C. della ASL LE che, essendo riferite le predette autorizzazioni (alla realizzazione ed all'esercizio) ad una RMN grande macchina, le relative prestazioni non potranno essere erogate per conto ed a carico del SSR; pertanto, le stesse non potranno essere contrattualizzate, né quali prestazioni erogate con RMN grande macchina (poiché non accreditata) né quali prestazioni di RMN muscolo-scheletrica erogate con macchine settoriali/segmentarie a basso campo - cod. 88.94.A e 88.94.B (poiché erogate, appunto, con RMN total-body grande macchina)" [in considerazione del fatto che il Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." non è accreditato per l'attività specialistica di Diagnostica per immagini con utilizzo una grande macchina RMN né, in ogni caso, per la diagnostica per immagini tradizionale, n.d.r.].

Con nota prot. n. 95500 del 24/06/2015, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed il Direttore del SISP Area Sud del medesimo Dipartimento hanno trasmesso "l'esito della verifica dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN da 0,2 T", allegando la nota datata 24/06/2015, ad oggetto: "Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." - via Vanoni I trav. n. 2, Casarano (LE). Legale Rappresentante Sig. Michele Papa - Sede legale Casarano (LE) via Vecchia Matino n. 42. Esito verifica requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Diagnostica per Immagini con utilizzo di un'apparecchiatura RMN Grande Macchina. Riscontro nota prot. n. AOO\_151/11185/ del 20/02/2015.", con la quale il Tecnico della Prevenzione ed il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE - SISP Area Sud hanno comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla nota sopra indicata con la quale si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare le verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN GE Healthcare - mod. SIGNA PROFILE - da 0,2 T;

- vista ed esaminata la documentazione presentata, acquisita agli atti in data 20/05/2015 al n. di prot. 77293, relativa ai locali, agli impianti, alle attrezzature, alla dotazione organica, all'organizzazione e gestione della struttura sanitaria;

- vista l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di un impianto di risonanza magnetica grande macchina rilasciata, nella vigenza del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, dal Comune di Casarano (LE) con provvedimento n. 18733 del 7/08/2014 in assenza del parere regionale di compatibilità;

- accertato con sopralluoghi effettuati in data 20/04/2015 e in data 12/06/2015, che i locali sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario per l'uso cui sono destinati, arredati e corredati della strumentazione necessaria;
  - preso atto che la struttura, già autorizzata con provvedimento comunale n. 11 del 03/11/2010 e successiva rettifica del 14/11/2010, all'esercizio dell'attività di Poliambulatorio: Diagnostica per Immagini e Odontoiatria, risulta attualmente autorizzata, con provvedimento n. 651 del 23/10/2014, per l'attività di Diagnostica per Immagini (Radiologia Diagnostica Tradizionale, Densitometria, Mammografia, RMN Articolare, Ecografia, OPT Volumetrico), a seguito di cessazione dell'attività specialistica odontoiatrica;
  - visto che nella predetta struttura risulta installata ed autorizzata una apparecchiatura TAC, giusta D.D. n. 3 del 13/11/2011 - Regione Puglia;
  - preso atto che il Direttore Tecnico Responsabile della struttura sanitaria nonché Medico Responsabile dell'apparecchiatura RMN è la Dott.ssa Maria Elena Venneri, nata a Racale il 17/09/1948, Medico Chirurgo, specialista in Radiologia Diagnostica;
  - vista la L.R. n. 8/04 e s.m.i.;
  - visti il R.R. n. 3/2005 ed il R.R. n. 3/10;
- si ritiene che il Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l.", sito in Casarano alla I Traversa via Vanoni, possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/05 e s.m.i., per essere autorizzato all'esercizio dell'attività di Diagnostica per Immagini mediante l'utilizzo della seguente apparecchiatura di RMN grande macchina:
- marca G.E. MEDICAL SYSTEMS;
  - modello Signa Profile HD;
  - magnete permanente 0,2 T;"

Per tutto quanto innanzi esposto, si propone, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., di rilasciare al Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." con sede in Casarano (LE), Via Vanoni I Trav. n. 2, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Michele Papa, l'autorizzazione all'esercizio di una grande macchina RMN G.E. Medical System mod. Signa Profile HD da 0,2 Tesla, in aggiunta ad un'apparecchiatura TAC, per ampliamento dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine, sotto la Direzione Sanitaria della Dott.ssa Maria Elena Venneri, Medico Chirurgo specialista in Radiologia Diagnostica, nata a Racale il 17/09/1948, con la precisazione che:

- il Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." è accreditato istituzionalmente (con D.D. n. 209 del 03/08/2011) esclusivamente per l'attività specialistica di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di una grande macchina TAC;
- l'attività specialistica di Diagnostica per Immagini tradizionale del Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." è solo autorizzata all'esercizio e non accreditata istituzionalmente;
- la grande macchina RMN G.E. Medical System mod. Signa Profile HD da 0,2 Tesla, autorizzata alla realizzazione senza verifica di compatibilità, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non risulta inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per apparecchiature dello stesso tipo;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del centro radiologico è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

## Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

programmazione assistenza ospedaliera

e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., di rilasciare al Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." con sede in Casarano (LE), Via Vanoni I Trav. n. 2, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Michele Papa, l'autorizzazione all'esercizio di una grande macchina RMN G.E. Medical System mod. Signa Profile HD da 0,2 Tesla, in aggiunta ad un'apparecchiatura TAC, per ampliamento dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine, sotto la Direzione Sanitaria della Dott.ssa Maria Elena Venneri, Medico Chirurgo specialista in Radiologia Diagnostica, nata a Racale il 17/09/1948, con la precisazione che:

- il Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." è accreditato istituzionalmente (con D.D. n. 209 del 03/08/2011) esclusivamente per l'attività specialistica di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di una grande macchina TAC;

- l'attività specialistica di Diagnostica per Immagini tradizionale del Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l." è solo autorizzata all'esercizio e non accreditata istituzionalmente;

- la grande macchina RMN G.E. Medical System mod. Signa Profile HD da 0,2 Tesla, autorizzata alla realizzazione senza verifica di compatibilità, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non risulta inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in

relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per apparecchiature dello stesso tipo;

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del centro radiologico è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del Centro Diagnostico "Città di Casarano s.r.l.", con sede in Via Vanoni I Trav. n. 2 a Casarano (LE);

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL LE;

- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'Azienda ASL LE;

- al Sindaco del Comune di Casarano (LE).

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio PAOSA  
Giovanni Campobasso

---